CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del **21 ottobre 2026** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Fagnano Olona (VA)

VISTI gli articoli 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" e 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*";

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Fagnano Olona, presentata tramite il Portale Centrale Pareri il 7 ottobre 2026, e acquisita in pari data al n. 16872 del protocollo della Sezione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 342/2026 di assegnazione della richiesta di parere per la relativa trattazione in camera di consiglio;

UDITA la relatrice;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Fagnano Olona ha sottoposto alla Sezione un quesito concernente le indennità di funzione degli amministratori comunali, premettendo di aver applicato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incremento previsto dalla legge n. 234 del 2021. Fino a tale momento, precisa il quesito, "*l'ente erogava una indennità di funzione di cui al D.M. 04.04.2000, n. 119 ridotta del 10% per effetto dell'art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005 n. 266 ed ulteriormente ridotta del 10% per decisione dell'ente, in quanto tutti gli amministratori locali avevano rinunciato al 10% dell'indennità*". In virtù dell'applicazione dell'incremento previsto dalla legge n. 234 del 2021, "*l'ente ha pertanto beneficiato per gli anni dal 2022 al 2025 del contributo statale quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità, anche in virtù dell'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, che ha comunque consentito ai comuni, fino al 31 dicembre 2025, di utilizzare il contributo statale pur in presenza di deliberazioni di rinuncia adottate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina*". Precisato che "*tale ultima disposizione aveva carattere temporaneo e la sua efficacia è ormai cessata con il 31 dicembre 2025*", il Comune ha quindi chiesto alla Corte se:

1) l'ente locale che nel 2022 ha applicato l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori comunali, pur in presenza all'atto dell'entrata in vigore della Legge n. 234/2021 di una riduzione parziale dell'indennità in questione, può continuare anche dopo il 31 dicembre 2025 a beneficiare del contributo statale a copertura del suddetto incremento, in considerazione del fatto che gli effetti della rinuncia parziale all'indennità sono venuti meno dal 2022, in vigenza della deroga prevista dall'articolo 1, comma 20.ter, del decreto-legge n. 198 del 2022?

2) È corretto, in caso di risposta affermativa al quesito 1) che il rimborso da parte dello Stato copra esclusivamente l'incremento di cui alla Legge 234/2032 restando, di contro, a totale carico del bilancio comunale la quota dell'indennità di funzione fino alla misura piena massima prevista dal DM 119/2000?".

CONSIDERATO

1. L'accesso delle autonomie territoriali alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica regolata dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e consolidata dall'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, soggiace a un duplice filtro di ammissibilità, inerente al profilo soggettivo e oggettivo dell'istanza (*ex multis*, deliberazioni n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).

1.1. L'istanza in esame è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

1.2. Sul piano oggettivo, la pertinenza dell'argomento trattato (ossia l'utilizzo di risorse statali a titolo di concorso alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per la corresponsione di incrementi dell'indennità di funzione degli amministratori locali) alla contabilità pubblica consente di ritenere il quesito ammissibile e, conseguentemente, di fornire indicazioni concernenti il corretto

utilizzo di risorse del bilancio pubblico, astraendo dagli elementi concreti presenti nella formulazione dell'istanza.

2. Tanto premesso, l'esame del merito presuppone una ricognizione del quadro normativo di riferimento, che prende le mosse dall'art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale demanda a un decreto interministeriale la determinazione delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali (commi 1 e 8). In precedenza, risultava vigente il decreto interministeriale 4 aprile 2000, n. 119 (adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999 n. 265, norma successivamente recepita dall'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), che regolamentava i parametri per la determinazione delle indennità di funzione spettante agli amministratori locali, prevedendo un sistema tabellare diversificato a seconda delle dimensioni demografiche degli enti; per una serie di emolumenti, l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (*Legge finanziaria 2006*) aveva operato un taglio strutturale (così definito da Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/2012) del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

3. Successivamente, il legislatore è intervenuto in maniera organica sulla disciplina delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché degli ulteriori amministratori locali (comma 585), attraverso l'art. 1, commi 583-587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022*), introducendo "*a decorrere dall'anno 2024*" (e in misura graduale per gli anni 2022 e 2023, cfr. il comma 584) un nuovo sistema di determinazione di tali emolumenti parametrato "*al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni*" (comma 583).

3.1. I commi 586 e 587 della citata disposizione, inoltre, hanno previsto il concorso dello Stato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per la corresponsione degli incrementi in tal modo determinati, finanziando lo stesso mediante l'aumento (pari a "*100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*", così il comma 586) della dotazione del fondo istituito dall'art. 57-quater, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, annualmente ripartito con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e introducendo un obbligo di riversamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato del contributo non utilizzato dal comune beneficiario nell'esercizio finanziario.

3.2. A partire dal 2022 sono stati emanati i decreti interministeriali attuativi delle predette disposizioni, il più recente dei quali, adottato il 5 febbraio 2026, riguarda la ripartizione, per l'anno 2025, della quota di incremento del fondo stabilita dal comma 586, e dispone all'art. 2 (*Modalità di impiego delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*) che "*1. Le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono*

utilizzate dai comuni beneficiari esclusivamente per la copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585. 2. Per l'anno 2025, le risorse ripartite ai sensi del precedente comma, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell' indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per le finalità di cui al comma 1" (disposizioni di pari contenuto risultavano previste all'art. 3, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2023 relativo all'anno 2023 e all'art. 2, comma 2, del D.M. 7 febbraio 2025 relativo all'anno 2024).

3.3. La norma del D.M. del 5 febbraio 2026 ora richiamata, al pari delle analoghe norme introdotte dai precedenti decreti ministeriali, attuava il disposto dell'art. 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale stabiliva che "*le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità*", ossia per far fronte agli incrementi disposti dalla legge di bilancio 2022.

Attraverso tale disposizione, il legislatore aveva inteso chiarire mediante una norma di rango primario - come già aveva fatto il Ministero dell'Interno attraverso comunicati resi a fronte delle richieste sollevate da alcuni comuni (cfr. Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 16 febbraio 2023 sul D.L. n. 198/2022 - A.C. 888, Volume I) - che il contributo assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, potesse essere utilizzato dai comuni beneficiari per l'incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi avessero adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente. Precedentemente, infatti, un comunicato del 9 gennaio 2023 emesso del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno al fine di fornire precisazioni in relazione al D.M. 30 maggio 2022, di riparto del fondo per le indennità, aveva puntualizzato che "*Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall'applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all'ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l'obbligo di procedere alla restituzione dell'intero contributo ricevuto*" (cfr. Comunicato del D.A.I.T. del 9 gennaio 2023, par. 3, citato nel Dossier del Servizio Studi *supra*).

Originariamente limitata temporalmente al 31 dicembre 2023, l'efficacia della norma temporanea di cui all'art. 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 è stata successivamente prorogata per effetto dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2024, n. 2, convertito dalla legge 4 marzo 2024, n. 38, che ha sostituito le parole «*fino al 31 dicembre 2023*» con le parole «*fino al 31 dicembre 2025*».

Dalla disposizione in questione è conseguito che, per il periodo indicato dal legislatore, la spettanza e l'utilizzabilità del contributo statale non sono risultate precluse dal fatto che l'ente locale avesse in passato deliberato riduzioni delle indennità rispetto alla misura massima prevista dalla normativa vigente *ratione temporis*, sempre che le somme assegnate venissero effettivamente destinate alla copertura degli incrementi contemplati dalla legge n. 234 del 2021 (in termini, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 73/2026/PAR, che ha ulteriormente chiarito che "*tale disposizione ha sostanzialmente previsto una misura di salvaguardia temporanea (fino al 31 dicembre 2025) a favore dei comuni che avevano deliberato una riduzione, totale o parziale, delle indennità astrattamente spettanti agli amministratori, oppure avevano preso atto di rinunce individuali agli emolumenti, consentendo ai medesimi di riconoscere ugualmente agli amministratori gli importi corrispondenti agli incrementi delle indennità di funzione previsti dall'art. 1, commi 583-585, della legge n. 234 del 2021 e al contempo di ricevere e trattenere il contributo statale stabilito dai successivi commi 586 e 587 a copertura degli oneri derivanti dagli incrementi stessi*").

4. Non risulta ad oggi intervenuta un'ulteriore proroga, oltre il 31 dicembre 2025, della norma temporanea di cui all'art. 1, comma 20-*ter*, del d.l. n. 198 del 2022, la cui efficacia deve pertanto ritenersi cessata, come noto allo stesso Comune richiedente (in termini, Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 73/2026/PAR).

5. Il richiamato contesto normativo impone pertanto una risposta negativa al primo quesito richiamato in premessa, precludendo la trattazione del secondo, subordinata all'esito positivo del primo.

6. Il mancato accoglimento, neppure parziale, della soluzione al quesito proposta dall'Ente istante preclude qualsiasi applicazione dell'esimente di cui all'art. 2 della legge 1/2026.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia rende il parere nei seguenti termini: "*successivamente alla data del 31 dicembre 2025, venuta meno l'efficacia temporale dell'art. 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, agli enti locali che abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente non competono le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*".

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Comune interessato, a cura della Segreteria.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

il Relatore — il Presidente

(Iole Genua) — (Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

26 ottobre 2026

per il funzionario preposto

(Francesca Perreca)